

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 con il quale sono state apportate disposizioni correttive ed integrative al richiamato D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;

Tenuto conto che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa classificazione degli scarichi delle acque reflue provvede a ridisegnare il complesso sistema delle regole del settore idrico prevedendo l'abrogazione della disciplina previgente e la disapplicazione di quella incompatibile;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 651 sono stati emanati i primi indirizzi sull'applicazione della nuova normativa e successivamente, anche in relazione alla scadenza del periodo transitorio fissata dalla stessa normativa per il 13 giugno 2003, con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento", si è reso necessario sostituire la precedente deliberazione con un nuovo provvedimento al fine di fornire ulteriori e più complete indicazioni agli Enti delegati in ordine all'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento ai aspetti di seguito indicati:

- regime autorizzativo e disciplina degli scarichi, delle acque reflue domestiche ed assimilate, delle acque

reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 Abitanti Equivalenti (AE) nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 45 e dall'art. 34 del Decreto legislativo più volte citato;

- caratterizzazione sotto il profilo tecnico della tipologia dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in recettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dal comma 4, dell'art. 27 del decreto;
- criteri applicativi per i sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche degli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati ed alle acque reflue assimilate alle domestiche, stabilendo nel contempo i relativi valori limite di emissione;

Considerato inoltre:

- che con la medesima direttiva adottata con deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053, al punto 11, sono state fornite indicazioni circa le spese istruttorie per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico definendo per gli aspetti amministrativi una quota fissa di 26,00 Euro non precisando, per mero errore materiale, che la stessa è da intendersi come "quota minima" a fronte della quale le province ed i comuni determinano, in relazione alle singole modalità operative ed organizzative la rispettiva quota da applicarsi, fermo restando quanto indicato al medesimo punto 11 per la quota variabile che dovrà tenere conto della complessità della valutazione tecnica da effettuare;
- che in merito alle predette spese istruttorie per la parte di quota variabile connessa alla complessità della valutazione tecnica, pur applicandosi il Tariffario ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una coerente ed uniforme applicazione delle tariffe previste per lo specifico degli "scarichi delle acque reflue", si rende necessario avere a riferimento specifiche Linee guida da emanarsi da parte del

Direttore Generale dell'ARPA;

Rilevato che con legge 1 agosto 2003 n. 200 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali", all'art. 10 bis si dispone il differimento fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione medesima dei termini stabiliti dall'art. 62, comma 11, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 per l'adeguamento degli scarichi esistenti, già fissati al 13 giugno 2003;

Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di apportare rettifiche alla deliberazione 13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento", con riferimento al "punto 11 - Spese di istruttoria" e limitatamente alle seguenti aspetti:

- la quota fissa di 26,00 Euro è da intendersi come "quota minima" a fronte della quale le province ed i comuni determinano, in relazione alle singole modalità operative ed organizzative la rispettiva quota da applicarsi, fermo restando quanto indicato al medesimo punto 11 per la quota variabile che dovrà tenere conto della complessità della valutazione tecnica da effettuare;
- per la determinazione della quota variabile connessa alla complessità della valutazione tecnica, pur applicandosi il Tariffario ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del 31 dicembre 2002, ai fini di una coerente ed uniforme applicazione delle tariffe previste nello specifico degli "scarichi delle acque reflue", si rende necessario avere a riferimento specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore Generale dell'ARPA;

Ritenuto, inoltre, che in ragione della proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi esistenti di cui al D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 introdotta dalla legge 1 agosto 2003 n. 200 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali", si rende necessario integrare la citata deliberazione 13 giugno 2003, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs

11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento", per le parti interessate dal predetto differimento anche al fine di garantire uniformità di applicazione in ambito regionale;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, gli indirizzi riportati in Allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, concernente "Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"

2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

## ALLEGATO

Integrazioni e rettifiche alla deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"

Ai fini del presente provvedimento, la deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento", in seguito, è indicata con il termine "direttiva regionale n.1053/2003"

1. Rettifiche al punto 11 della direttiva regionale n.1053/2003 - "Spese di istruttoria"

Il testo del punto 11 è così sostituito:

"Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 45 le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente pubblico o privato.

Le spese di istruttoria per il rilascio e il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sono composte da una quota fissa per gli aspetti amministrativi con minimo pari a 25,82 Euro, arrotondato a 26 Euro, e da una quota variabile definita in base alla complessità della valutazione tecnica che può prevedere anche sopralluoghi e accertamenti. La quota fissa sopra richiamata è da intendersi come quota minima a fronte della quale le province ed i comuni determinano, in relazione alle singole modalità operative ed organizzative, la rispettiva quota da applicarsi. Per la quantificazione della quota variabile si applica il Tariffario di ARPA approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2762 del 31 dicembre 2002 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 28 del 5 marzo 2003. Ai fini di una coerente ed uniforme applicazione del Tariffario - ARPA, sono predisposte specifiche Linee guida da emanarsi da parte del Direttore Generale dell'ARPA contenenti, fra l'altro, criteri e indicazioni operative attinenti agli scarichi delle acque reflue. Sulla base delle predette linee guida sono definiti gli

accordi richiamati al precedente punto 3 del presente provvedimento fra le province, i comuni e l'ARPA per la regolamentazione delle attività di supporto tecnico, da svolgersi da parte della stessa agenzia, per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base degli accordi definiti in sede locale dalle Autorità competenti, privilegiando il principio della riscossione unica".

2. Integrazioni alla direttiva regionale n. 1053/2003 conseguente all'entrata in vigore della legge 1 agosto 2003 n. 200 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali"

Con l'art 10 bis della legge 1 agosto 2003 n. 200 sono stati differiti fino ad un anno, per gli scarichi esistenti, i termini previsti dall'art. 62, comma 11, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, denominato in seguito decreto. Il richiamo espresso agli scarichi esistenti "ancorché non autorizzati" è da intendersi riferito alle fattispecie per le quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dal decreto. In merito al predetto differimento ed alle ricadute che ne conseguono sulle disposizioni contenute nella direttiva regionale 9 giugno n. 1503/2003, si richiamano le seguenti indicazioni di carattere generale:

A - Tenuto conto che la citata legge di conversione 1 agosto 2003 n. 200 è entrata in vigore il giorno 3 agosto 2003, i termini di cui all'art. 62, comma 11, del D.Lgs 152/99 sono differiti fino alla data del 3 agosto 2004.

B - In merito all'ambito di applicazione dei termini di cui alla precedente lettera A, nello specifico delle scadenze a suo tempo previste dall'art. 62, comma 11, del decreto, si evidenzia quanto segue:

I. Termine di scadenza del 13 giugno 2002 (I° periodo, comma 11, art. 62)

Il termine richiamato al I° periodo dell'art. 62, comma 11, del decreto è riferito all'obbligo dell'adeguamento degli scarichi esistenti alla nuova disciplina; in concreto ciò è da

intendersi come rispetto dei valori limiti di emissione previsti dall'Allegato 5 del decreto.

Tenuto conto che per gli scarichi di acque reflue urbane lo stesso decreto (art. 31 e art. 32) prevede una specifica tempistica adeguamento al 31 dicembre 2000 o al 31 dicembre 2005, in relazione alla diversa consistenza degli agglomerati espressa in abitanti equivalenti, mentre per gli scarichi di acque reflue domestiche e per quelle ad esse assimilate il decreto non fissa valori limiti di emissione demandandone il compito alla normativa regionale, il predetto termine si rivolge di fatto ai soli scarichi di acque reflue industriali. Con riferimento a questi ultimi ed alle casistiche che si ritrovano nella pratica corrente, si evidenzia quanto segue:

a) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria dotata di impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale.

Gli scarichi di cui trattasi, di norma, devono essere conformi alle norme regolamentari stabilite dall'Ente gestore, oggi gestore del servizio idrico integrato/attuale gestore del pubblico servizio; le eventuali modifiche per l'adeguamento al decreto dovranno prevedere i termini di adeguamento specifici. Riguardo ai valori limite di emissione, infatti, occorre tenere presente che la previgente ex tabella C della legge 10 maggio 1976 n. 319, ora abrogata, è sostanzialmente identica alla tabella 3 dell'allegato 5 introdotta del decreto, salvo che per alcuni principi attivi di pesticidi specifici previsti dai seguenti parametri aggiuntivi: n. 45 (aldrin), n. 46 (dielldrin), n. 47 (endrin), n. 48 (isodrin).

Per quanto riguarda il parametro "Oli minerali" sostituito con il parametro "Idrocarburi Totali", a fronte delle esigenze di allineamento delle metodiche analitiche in uso, tale modifica non determina di fatto condizioni di scarico significativamente diverse.

Analoghe considerazioni valgono per il parametro "Tensioattivi" sostituito con il parametro "Tensioattivi totali" per il quale sono da completarsi le procedure tecniche di allineamento delle metodiche analitiche in uso.

Il termine di adeguamento, pertanto, trova la sua concreta applicazione soltanto alle particolari casistiche legate alla introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi.

b) Scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto di trattamento delle acque reflue urbane che consenta il raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico finale/Reti fognarie per le quali il gestore non abbia fissati i valori limite di emissione agli scarichi di acque reflue industriali.

Per la ragioni richiamate al precedente punto, anche in questo ambito si registra la sostanziale corrispondenza fra i valori limite di emissione previgenti (ex tabella C - Legge 319/76) e quelli introdotti dal decreto (allegato 5 - tabella 3), fatte salve le casistiche legate all'introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi operata dal decreto. Il termine di adeguamento, di fatto, si rivolge alle specifiche casistiche legate alla predette modifiche.

c) Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali

In ragione di quanto previsto dalle previgenti norme, tali scarichi dovevano esser conformi ai valori limite fissati dalla ex tabella A della legge 10 maggio 1976 n. 319, ora abrogata. I nuovi valori limite di emissione introdotti dal decreto (tabella 3 - Allegato 5), peraltro, risultano sostanzialmente identici ai precedenti, salvo che per le specifiche casistiche legate alla introduzione dei nuovi parametri identificati con i numeri 45 - 46 - 47 - 48 ed a quelli modificati indicati alla precedente lettera a).

Anche per questa tipologia di scarichi il termine di adeguamento si rivolge, di fatto, alle casistiche particolari connesse con l'introduzione dei parametri aggiunti e/o sostitutivi in precedenza richiamati.

d) Scarico di "sostanze pericolose" in rete fognaria o in acque superficiali

La nuova normativa individua una lista di sostanze pericolose e di cicli produttivi (allegato 5 - tabella 5 e tabella 3/A) che qualificano lo scarico come "scarico di sostanze pericolose", qualora le stesse entrino nel processo produttivo dal quale lo



scarico medesimo ha origine e siano presenti nelle acque reflue in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale oppure che la quantità di sostanza scaricata per unità di prodotto o capacità di produzione non superi il valore prefissato. Limitatamente ad alcune delle sostanze connesse ai cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 sono fissati nuovi e specifici limiti di emissione espressi come quantità di sostanza scaricata per unità di prodotto o capacità di produzione: né consegue che per gli scarichi di sostanze pericolose derivanti dai predetti cicli produttivi valgono gli obblighi di adeguamento al 13 giugno 2002.

Riguardo alle restanti sostanze della tabella 3/A ed a quelle della tabella 5 la disciplina rimanda al rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 del decreto; per le ragioni richiamate ai precedenti punti circa la sostanziale corrispondenza fra i valori limite di emissione previgenti e quelli introdotti dal decreto, anche in questo ambito, salvo che per le specifiche casistiche legate alla introduzione dei parametri aggiuntivi e/o sostitutivi, detti scarichi non sono riconducibili alla scadenza in argomento.

Con riferimento alle casistiche interessate dal termine di adeguamento del 13 giugno 2002 descritte alle precedenti lettere a), b), c) e d), ai sensi della legge 1 agosto 2003 n. 200, tale termine è differito fino alla data del 3 agosto 2004. Quanto richiamato è da intendersi riferito agli scarichi di acque reflue industriali esistenti e autorizzati alla data 13 giugno 1999 mentre quelli nuovi sono sottoposti sin dall'attivazione alla disciplina del decreto.

Resta inteso che i titolari dei predetti scarichi sono obbligati, fino al termine nel quale devono osservare i valori limiti di emissione stabiliti dal decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento (art. 62, comma 11 del decreto).

II. Termine di scadenza del 13 giugno 2003 (III° periodo, comma 11, art. 62)

Il predetto termine è da intendersi come data ultima entro la quale i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità alla normativa introdotta dal decreto.

Ai fini dell'individuazione dei rispettivi ambiti di applicazione occorre avere a riferimento la definizione di "scarico esistente" in relazione alle diverse tipologie di acque reflue individuate dal decreto, in particolare:

- per gli scarichi di acque reflue domestiche e quelli di acque reflue urbane tale condizione è soddisfatta quando gli stessi sono in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo. In questo ambito rientra il sistema delle autorizzazioni previsto dalla L.R. 7/83 e dalla L.R. 42/86, ancorchè non rilasciate in forma espressa, nonché le denunce ex art. 9, comma 5, introdotte con la stessa legge regionale per gli insediamenti destinati ad abitazione di consistenza inferiore a 50 vani nonché alle imprese agricole dedite alla sola coltivazione del fondo. Sono da considerarsi altresì esistenti gli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 abbiano completato l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori;

- per gli scarichi delle acque reflue industriali la condizione di cui sopra è soddisfatta qualora alla data di entrata in vigore del decreto gli stessi erano in esercizio e già autorizzati.

A fronte delle considerazioni suddette, il predetto termine di scadenza trova applicazione alle seguenti fattispecie:

a) agli scarichi di acque reflue urbane ed agli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo ovvero agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che alla stessa data avevano completato l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.

Come espressamente indicato dalla direttiva regionale n.1053/2003 il termine in argomento si applica anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche "per legge" (art. 28, comma 7, lett. a), b), c) e d)) e per "equivalenza qualitativa" (art. 28, comma 7, lett. e) - punto 5 direttiva regionale 1053/2003) nonché agli scarichi di insediamenti,

installazioni e edifici/nuclei isolati (punto 4.7 direttiva regionale 1053/2003).

b) agli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio ed autorizzati.

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 1 agosto 2003 n. 200, il termine del 13 giugno 2003 entro il quale i titolari degli scarichi di cui alle precedenti lettere a) e b) erano tenuti al richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al decreto, è differito fino alla data del 3 agosto 2004

Resta inteso che per gli scarichi nuovi, ovvero quelli entrati in esercizio dopo la data del 13 giugno 1999 il titolare dello scarico sin dall'attivazione deve essere in possesso dell'autorizzazione espressa rilasciata dall'autorità competente.

- - - - -